

Codice A1414D

D.D. 1 luglio 2022, n. 1173

**S.R.P. 2.1 "CPB San Giuseppe" sita in Rocchetta Belbo (CN). Sospensione del titolo di accreditamento.**



**ATTO DD 1173/A1400A/2022**

**DEL 01/07/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** S.R.P. 2.1 "CPB San Giuseppe" sita in Rocchetta Belbo (CN). Sospensione del titolo di accreditamento.

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 283 del 26/07/2019 l'ASL CN2 ha rilasciato autorizzazione al funzionamento e l'attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento come S.R.P. 2.1 per 20 posti letto alla struttura denominata "CPB San Giuseppe", sita in Rocchetta Belbo (CN), Loc. San Giuseppe n. 1, in capo alla Soc. Sereni Orizzonti S.p.A.;

- Con D.D. 3 marzo 2020 n. 194 la Regione Piemonte ha accreditato la struttura in oggetto, in capo alla Soc. Sereni Orizzonti S.p.A.;

- La D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021 ha definito le procedure specifiche relative alla sospensione e alla revoca dei titoli di autorizzazione e accreditamento, stabilendo altresì che l'accreditamento sia sospeso di diritto per tutta la durata della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio;

- Con nota prot. n. 45206 del 17/06/2022, acquisita al protocollo regionale n. 23293 del 20/06/2022 l'ASL CN2 ha trasmesso copia della deliberazione n. 367 del 17/06/2022 avente ad oggetto "Preso atto del verbale di sopralluogo n. 80 del 14 giugno 2022 finalizzato alla verifica dei requisiti autorizzativi e di accreditamento delle strutture di residenzialità psichiatrica private insistenti sul territorio dell'ASL CN2 relativo alla SRP2 livello1 denominata CPB San Giuseppe sita nel comune di Rocchetta Belbo. Temporanea sospensione dell'autorizzazione e blocco degli inserimenti fino a risoluzione delle criticità riscontrate in sede di sopralluogo";

Visto il Verbale della Commissione di Vigilanza n. 80 del 14/06/2022, in ordine alla verifica avvenuta nella medesima data presso la S.R.P. 2.1 "CPB San Giuseppe", sita in Rocchetta Belbo (CN) e gestita dalla Soc. Sereni Orizzonti S.p.A., in cui si evidenzia che all'atto del sopralluogo risultavano numerose criticità strutturali, tecnologiche e igienico-sanitarie, non risultavano soddisfatti i requisiti gestionali richiesti dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021 e non possedeva i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio;

Preso atto che, in ordine alla situazione riscontrata presso la S.R.P. 2.1 "CPB San Giuseppe", la Commissione di Vigilanza della ASL CN2 ha prescritto alla Soc. Sereni Orizzonti S.p.A. la completa risoluzione delle non conformità rilevate e ha contestualmente disposto il blocco degli inserimenti di nuovi ospiti presso la struttura;

Considerato che, con la deliberazione del Direttore generale dell'ASL CN2 n. 367 del 17/06/2022 è stato sospeso temporaneamente il titolo autorizzativo della struttura in oggetto fino alla risoluzione delle criticità e delle non conformità indicate nel verbale della Commissione di Vigilanza n. 80 del 14/06/2022;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 29-3944 del 19 settembre 2016 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021

*determina*

- Di disporre, ai sensi della D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2022, la sospensione del titolo di accreditamento per 20 posti letto della S.R.P. 2.1 denominata "CPB San Giuseppe" Rocchetta Belbo (CN), Loc. San Giuseppe n. 1, in capo alla Soc. Sereni Orizzonti S.p.A. sino all'ottemperanza di quanto prescritto nel verbale di sopralluogo della Commissione di Vigilanza dell'ASL CN2 n. 80 del 14 giugno 2022.
- Di demandare alla Commissione di Vigilanza dell'ASL CN2 la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni impartite alla struttura dandone comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza.
- Di demandare alle ASL inserenti la verifica della salvaguardia della continuità assistenziale degli utenti, anche mediante diversa idonea collocazione degli stessi.

*Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.*

*La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.*

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)

Firmato digitalmente da Mario Minola